



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N.° 35 del 2015

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 27 DEL 05.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 18/SP/2014 del 08.10.2014, ore 22,00, redatto dai T.d.P. U.P.G. Dott. MINARDO Giovanni e Dott. FALLA Antonino del SIAN-U.O.T di Modica, presso il Ristorante sito a Modica in via Nazionale n.° 160, di cui è titolare il Sig. PAN XINBIN, nato a Zhejiang (CINA) il 28.04.1972 e residente a Modica in via Nazionale n.° 57/B;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 27 del 5 marzo 2015, emessa a carico del titolare sopra generalizzato, in quanto, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n.° 689, il Sig. PAN Xin Bin, non risultava aver provveduto a dare prova del pagamento, con effetto liberatorio, della somma di €. 1.000,00 come da verbale di contestazione sopra indicato;

Atteso che con nota prot. n.° 675/Asp-SIAN DEL 23.2.2015 ed acquisita con prot. n.° 938 del 27.2.2015 dall'Ufficio Sanzioni, il SIAN-U.O.T. di Modica trasmetteva il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.° 18/SP/2014 e gli atti correlati al fine di avviare il procedimento sanzionatorio essendo decorsi i termini dalla notifica ai sensi dell'art. 16 L.689/81, per il pagamento in misura ridotta della sanzione;

Dato atto che con nota prot. n.° 1048/Asp-SIAN del 11.3.2015, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP al prot. n. 1257 del 17.3.2015, il SIAN-U.O.T. di Modica, in riferimento alla nota sopradetta, comunicava che in data 10.3.2015 il Sig. PAN Xin Bin aveva provveduto, sia pur tardivamente, a presentare copia della ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta di €. 1.000,00, come risulta dal timbro dell'Ufficio postale in data 18.12.2014, quindi entro i termini dalla notifica del verbale de quo (giorni 60) ex art. 16 della Legge 689/81;


Rilevato che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 27 del 5.3.2015 dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione in misura ridotta era stata pagata dal Sig. Pan Xin Bin, che però non aveva provveduto a darne tempestiva comunicazione all'organo accertatore, per cui il procedimento sanzionatorio è stato avviato e definito;


VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.


1
Pagina



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

L'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 27 del 5 marzo 2015, emessa a carico del Sig. Pan Xin Bin, per un importo di €. 1.116,000 (euro millecentosedici/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore (SIAN-UOT di Modica, via Aldo Moro-97015 Modica) nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 20 MAR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



